

STUDIO LIVRAGHI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

CIRCOLARE DI LUGLIO 2016

START UP INNOVATIVE

Costituzione di società a responsabilità limitata senza l'intervento del notaio

Le start up innovative devono iscriversi nel Registro Imprese e sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto camerale: dal 20 luglio 2016 i soci possono costituire una *start up* innovativa avente forma giuridica di società a responsabilità limitata (non semplificata) senza l'intervento notarile, in via facoltativa rispetto alla modalità ordinaria tramite atto pubblico. L'atto costitutivo e lo statuto sono redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma informatica rintracciabile all'indirizzo startup.registroimprese.it. Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al Registro delle Imprese attraverso una pratica di comunicazione unica, di modo che dopo una iscrizione provvisoria alla sezione ordinaria, la start up possa essere iscritta correttamente alla sezione speciale, con l'indicazione "*start up* costituita a norma dell'articolo 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015".

IL REGNO UNITO RESTA IN EUROPA, ALMENO PER ORA

Fino a nuova indicazione le fatture ricevute o emesse nei confronti del Regno Unito seguiranno il trattamento Iva e redditi fino ad ora applicato.

L'uscita del Regno Unito dall'Europa infatti deve seguire più fasi:

- il Regno Unito dovrà notificare al Consiglio europeo la sua decisione di voler lasciare l'Unione europea;
- l'Unione europea dovrà negoziare e concludere un accordo con il Regno Unito per definire l'uscita, l'accordo infatti dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata degli stati membri;
- l'accordo finale deve essere approvato dal Parlamento europeo attraverso un voto di maggioranza semplice.

Si prevede che questa procedura potrà protrarsi per i due anni successivi allo scorso 23 giugno 2016, solo allora il Regno Unito sarà ufficialmente fuori dall'Europa con la conseguenza che fiscalmente dovrà essere trattato come un paese extra-Ue.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Adempimenti ancora in vigore

Nella considerazione, quindi, che per ora nulla è cambiato in merito alle operazioni effettuate dagli operatori nazionali da e verso i Paesi facenti parte del Regno Unito, andiamo di seguito a riepilogare in sintesi gli adempimenti da compiere in caso di cessione o acquisto di beni e servizi verso e da tale paese.

⇒ Cessione intracomunitaria di beni e servizi

La fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993. Tali fatture devono essere annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Per le prestazioni di servizi effettuate ad un soggetto passivo debitore d'imposta in altro Stato Ue la fattura andrà emessa senza Iva ex articolo 7-ter, colui che riceverà la fattura dovrà applicare il meccanismo della "inversione contabile".

⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi

Per gli acquisti intracomunitari e per le prestazioni di servizi, rilevanti territorialmente in Italia, occorre procedere alla integrazione e numerazione della fattura, indicando il controvalore in euro della base imponibile se espressa in altra valuta e l'ammontare dell'Iva secondo l'aliquota vigente. Tali fatture vanno annotate distintamente secondo l'ordine della numerazione:

- nel registro delle fatture emesse di cui all'articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ma con riferimento al mese precedente;
- nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25, D.P.R. 633/1972, entro i termini stabiliti dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972, ossia entro la scadenza del termine della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo.

Restano inoltre validi gli obblighi di iscrizione al Vies e di compilazione e invio dei modelli Intrastat.

Possibili conseguenze della Brexit

L'Europa da una parte e il Regno Unito dall'altra potranno stabilire dazi doganali sugli scambi commerciali che provocheranno, chiaramente, l'aumento dei prezzi dei beni ceduti/acquistati.

Sarà dovuta l'Iva sulle importazioni in misura maggiore in quanto i dazi concorreranno all'accrescimento della base imponibile dell'imposta. Inoltre il versamento di tale imposta sul valore aggiunto non potrà più effettuarsi con il meccanismo dell'inversione contabile, applicabile ai soli acquisti intracomunitari, ma dovrà avvenire in dogana.

Non sarà più possibile chiedere il rimborso dell'Iva previsto per gli acquisti Ue, la possibilità per le imprese che acquisteranno nel Regno Unito di ottenere il rimborso dell'imposta sarà subordinata alla stipulazione di appositi accordi bilaterali.

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale
Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Inoltre l'azienda inglese, ormai fuori dall'unione, dovrà, in caso di operazioni svolte nel nostro paese dotarsi di stabile organizzazione ovvero agire attraverso un rappresentante fiscale e non potrà più adottare la disciplina della identificazione diretta. Chiaramente lo stesso varrà per le imprese europee che opereranno nel Regno Unito.

CONFERMATE LE DEDUZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL PERIODO 2015 -2016

Anche per il 2016 in sede di redazione del modello Unico saranno applicabili apposite agevolazioni al settore dell'autotrasporto. Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate;
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative occorre da subito evidenziare come la deduzione forfettaria cambia in ragione delle modifiche apportate con la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) per effetto delle quali è prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre al territorio del Comune in cui vi è la sede dell'azienda.

Si ricorda come le agevolazioni in oggetto matureranno nel corso del 2016 e troveranno apposita allocazione nei quadri, di volta in volta segnalati, del modello Unico 2017.

Infine ricordiamo che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a 59,65 euro (95,80 euro per le trasferte all'estero). In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri RF o RG; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997. In base a tale norma, ai fini del tributo regionale è possibile dedurre le indennità di trasferta specificamente erogate in forza del contratto collettivo, per la sola quota che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente (46,48 euro per giorno, maggiorate sino a 77,47 nel caso di trasferte all'estero, sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto).

Recupero del contributo al SSN

Come sappiamo l'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati almeno come Euro 2.

➔ Con apposito comunicato stampa del 5 luglio 2016 l’Agenzia delle entrate, ha reso noto che anche per il 2015 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2015 sui premi assicurativi di cui sopra.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2016.

Anche per il 2016 l’importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l’utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Unico per il 2016 (Unico 2017). In particolare nell’RU occorre indicare il credito spettante, l’ammontare utilizzato e l’eventuale credito “riversato” se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Si ricorda, per connessione di argomento, che nel modello Unico 2016 (redditi 2015) dovrà invece essere indicato nel quadro RU (codice 38) il medesimo credito utilizzato in compensazione, riferito ai premi di assicurazione pagati nel corso del 2014.

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall’imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell’articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione; la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Come abbiamo detto in premessa tali deduzioni sono state oggetto di modifica e, l’Agenzia delle entrate ha comunicato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all’interno del comune in cui ha sede l’impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l’impresa ma all’interno della regione e delle regioni confinanti;
- 51,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l’imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all’interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi
Dott. Commercialista – Revisore Legale

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Unico (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria per opzione).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati (cliente, destinazione, orario di partenza e orario di arrivo) e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

L'articolo 66, comma 5 del Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata (sia ditte individuali che società di persone) con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Unico.

LE ALIQUOTE IVA RIDOTTE MODIFICATE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016

La Legge di Stabilità per il 2016 (L. n.208/2015), tra le varie disposizioni di carattere fiscale che interessano le imprese, ne prevede alcune che riguardano le aliquote Iva applicabili a talune operazioni. In particolare:

- viene istituita una nuova aliquota ridotta, nella misura del 5%, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di particolari categorie di soggetti svantaggiati;
- viene ampliato l'ambito di applicazione dell'aliquota super ridotta del 4% prevista per il settore editoriale;
- infine, viene resa permanente l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle prestazioni rese ai turisti nelle specifiche strutture portuali definite "marina *resort*", in quanto prestazioni assimilate a quelle rese nelle strutture ricettive all'aperto, già soggette alla predetta aliquota agevolata.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi